

Contratti agrari - controversie - disposizioni processuali -
Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie
iniziata dinanzi ad altro giudice - Pronuncia di incompetenza -
Riassunzione dinanzi al giudice competente - Necessità del previo
esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione.

In materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta
dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in
esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di
conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n.
203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla
sezione specializzata agraria.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022 (Rv.
666154 - 01)

Corte

Cassazione

34131

2022